



Comune di Molfetta
Piano Particolareggiato per
l'ampliamento della sede cimiteriale
art. 28 NTA del Piano Regolatore Generale

Progettazione: Settore Territorio
ing. Alessandro Binetti
geom. Pasquale de Tullio

Responsabile Unico del Procedimento
ing. Alessandro Binetti

relazione paesaggistica

D

aprile 2016

il Sindaco
Paola Natalicchio

INQUADRAMENTO

L'area cimiteriale


Il comune di Molfetta sorge nella zona costiera a nord di Bari da cui dista circa 25 km; confina con i comuni di Bisceglie, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Giovinazzo.

La morfologia del territorio risulta pressoché pianeggiante con andamento degradante da sud verso nord (linea di costa)

L'attuale sede cimiteriale si trova nella porzione nord-ovest del territorio ai bordi dell'edificato.

Attualmente occupa un'area di circa 112.300 mq con accesso principale (zona monumentale) lungo la Via del Cimitero che si diparte dall'incrocio con la Via Bisceglie (ex SS 16 adriatica) penetrando verso sud ovest fino a collegarsi con la Strada Vicinale Santa Margherita.

La sede cimiteriale è inserita nel PRGC che individua sia l'attuale configurazione che il futuro ampliamento nella zona a nord ovest.



Stralcio Tav. D.05 P.R.G.C.

Il Piano di Ampliamento

Il Piano di ampliamento del cimitero si sviluppa, in conformità a quanto previsto dal PRGC, nella zona a nord ovest dell'attuale sede cimiteriale.

Al fine di conservare l'attuale accesso dal Viale del Cimitero, l'accesso ai fondi dalla Strada Vicinale Santa Margherita e, contemporaneamente, realizzare l'ampliamento in continuità fisica rispetto alla sede attuale, il Piano prevede la sostanziale conservazione della Vicinale nella parte esterna alla zona di ampliamento, raccordata con il Viale del Cimitero attraverso una viabilità alternativa, da realizzare, che costeggia, in parte, la zona di ampliamento e "attraversa", interrandosi parzialmente, la zona di continuità tra l'attuale cimitero e

l'ampliamento previsto.

Contestualmente, una porzione dell'esistente Vicinale dovrà essere sdemanializzata per consentirne l'utilizzazione a sede cimiteriale.

Questa soluzione presenta il vantaggio di conservare sostanzialmente l'assetto viario esistente, limitando le aree da acquisire ai soli fondi agricoli, senza operare la consistente trasformazione, pure prevista dal PRGC, per la realizzazione di una nuova viabilità di accesso al cimitero parallela alla SS16 che attraverserebbe una zona già edificata.


Inoltre, perimetralmente è prevista la realizzazione di loculi a "cassettoni" della tipologia multipiano con ballatoio di distribuzione, simili a quelli recentemente realizzati nella zona del terzo ampliamento

Infine si prevede la realizzazione di tombe gentilizie a contorno dei campi di inumazione e lungo i viali di attraversamento per una superficie complessiva di 3.900 mq circa.

In definitiva l'ampliamento si estende per una superficie complessiva di 35.800 mq ed ha una dotazione complessiva di posti/salma prevista pari a 10.350.

La dotazione dei servizi cimiteriali è completata da due blocchi di edifici in prossimità del nuovo accesso sul fronte nord-est, nonché da un'area destinata ad accogliere una struttura per un eventuale impianto di cremazione e dei servizi ad esso connessi, ivi comprese le sale per il commiato.

I parcheggi a servizio del cimitero sono stati individuati nelle aree contermini all'ampliamento, anch'esse da acquisire al patrimonio comunale, e sviluppano una superficie di 13.000 mq.



RAPPORTI CON I VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

A seguito dell'emanazione del DLgs 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", la Regione Puglia ha provveduto alla redazione di un nuovo Piano Paesaggistico coerente con i nuovi principi innovativi delle politiche di pianificazione, che non sono presenti nel previgente Piano paesaggistico (PUTT/p).

Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR). Allo stato attuale, dunque, è necessario valutare la compatibilità delle opere in progetto con il PPTR.

Il PPTR è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7/10/2009 n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Le disposizioni normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della Regione.

Il PPTR persegue, in particolare, "la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari della identità sociale, culturale e ambientale del territorio regionale, il riconoscimento del ruolo della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".

In termini progettuali, il PPTR disegna uno "scenario strategico" di medio – lungo periodo che si propone di elevare la qualità paesaggistica dell'intero territorio attraverso azioni di tutela, valorizzazione, riqualificazione e riprogettazione dei paesaggi della Puglia e di conseguire i seguenti obiettivi generali:

- 1) realizzare l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
- 2) sviluppare la qualità ambientale del territorio;
- 3) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- 4) riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5) valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- 6) riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- 7) valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia progettare la fruizione lenta dei paesaggi;
- 8) riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi costieri della Puglia;
- 9) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- 10) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell'insediamento, riqualificazione e riuso delle attività produttive e delle infrastrutture
- 11) definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Il PPTR disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati. Esso ne riconosce gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di

fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, nonché le caratteristiche paesaggistiche e ne delimita i relativi ambiti ai sensi dell'art. 135 del Codice.

Il PPTR individua i cosiddetti "Ambiti di Paesaggio" che rappresentano un'articolazione del territorio regionale in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ogni ambito di paesaggio è articolato in "figure territoriali e paesaggistiche" che rappresentano le unità minime in cui, ai fini del PPTR, si scompone la regione a livello analitico e progettuale.

Le schede degli ambiti paesaggistici contengono le descrizioni di sintesi, le interpretazioni identitarie e le regole statutarie ma anche gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale che costituiscono un'articolazione locale degli obiettivi generali descritti nello scenario strategico.

Il Comune di Molfetta rientra nell'Ambito di Paesaggio n.5: Puglia centrale (La piana olivicola del nord barese- La conca di Bari ed il sistema radiale delle lame - Il sud-est barese ed il paesaggio del Frutteto).



Ambito di Paesaggio n 5: Puglia centrale

Il PPTR censisce, cataloga e rappresenta tutti i beni culturali, ambientali e paesaggistici; il quadro dei vincoli che si forma costituisce il Sistema delle tutele su cui agisce l'apparato normativo del Piano (NTA) con un insieme di indirizzi, direttive e prescrizioni che, dopo l'approvazione del PPTR, avranno un effetto immediato sull'uso delle risorse ambientali.

Il Sistema delle tutele si articola in tre sottosistemi:

- **Struttura idrogeomorfologica**

Comprende le componenti idrologiche e geomorfologiche.

Il PPTR definisce quali componenti idrologiche di pregio i territori costieri, i territori contermini ai laghi, i fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Inoltre, sono individuati: reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale, sorgenti, aree soggette a vincolo idrogeologico, versanti con pendenza superiore al 20%, lame e gravine, doline, grotte, geositi, inghiottitoi, cordoni dunari.

- **Struttura ecosistemica e ambientale**


Comprende le componenti botanico vegetazionale delle aree protette e dei siti naturalistici.

Il PPTR definisce quali beni paesaggistici i boschi e macchie e le zone umide Ramsar; individua gli ulteriori contesti paesaggistici nelle aree umide, prati e pascoli naturali e formazioni arbustive in evoluzione naturale, aree di rispetto dei boschi. Nei beni paesaggistici sono inclusi i parchi e le riserve regionali.

- **Struttura antropica e storico culturale**

Comprende le componenti culturali e insediative e dei valori percettivi.

Il PPTR definisce quali beni paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le zone gravate da usi civici e le zone d'interesse archeologico, le strade a valenza paesaggistica e panoramiche, i punti panoramici, i con visuali.



PPTR: Componenti del paesaggio

L'area interessata dalla Sede cimiteriale e dal suo ampliamento è lambita, lungo il fronte nord dalla fascia costiera dei 300 metri dalla linea di costa. Non sono presenti ulteriori interferenze con altre componenti di paesaggio.

Con riferimento ai caratteri "agronomici e culturali", il PPTR tutela i caratteri delle produzioni tipiche e tradizionali con particolare riferimento all'olivicoltura di qualità. L'area che sarà direttamente interessata dalla sistemazione urbanistica oggetto del presente piano non presenta al suo interno alberature di olivo con caratteristiche tipologiche di monumentalità (LR n°14/2007). Non sono presenti aree di valenza naturale, dal momento che le aree interessate dall'ampliamento, destinate prevalentemente a seminativo sono in fase di

abbandono e, alcune, parzialmente trasformate dalla presenza di antropizzazioni: pertanto l'area oggetto d'intervento non presenta caratteri di pregio.

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

La Legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico è inteso come "il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente".

Strumento di gestione del bacino idrografico è il Piano di Bacino che si configura quale strumento di carattere "conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) sono stati approvati con Deliberazione n. 39 del 30 novembre 2005 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia; sono tuttora in fase di istruttoria le numerosissime proposte di modifica formulate da comuni, province e privati. Il P.A.I. ha le seguenti finalità:

- sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- riordino del vincolo idrogeologico;
- difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti.

A tal fine il P.A.I. prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- adeguamento degli strumenti urbanistico - territoriali;
- apposizione di vincoli, l'indicazione di prescrizioni, erogazione di incentivi e individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio riscontrato;
- individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
- individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;

- o sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- o difesa e la regolarizzazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;
- o monitoraggio dello stato dei dissesti.

La determinazione più rilevante ai fini dell'uso del territorio è senza dubbio l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica e a rischio di allagamento.

Il Piano definisce, pertanto, le aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità idraulica, in funzione del regime pluviometrico e delle caratteristiche morfologiche del territorio, e sono le seguenti:

- Aree a alta probabilità di inondazione (AP): Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;
- Aree a media probabilità di inondazione (MP): Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;
- Aree a bassa probabilità di inondazione (BP): Porzioni di territorio soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 anni e 500 anni.


Il territorio è stato altresì suddiviso in tre fasce a pericolosità geomorfologica crescente: PG1, PG2 e PG3; la PG3 comprende tutte le aree già coinvolte da un fenomeno di dissesto franoso. Versanti più o meno acclivi (a seconda della litologia affiorante), creste strette ed allungate, solchi di erosione ed in genere tutte quelle situazioni in cui si riscontrano bruschi salti di acclività sono aree PG2.

Le aree PG1 si riscontrano in corrispondenza di depositi alluvionali (terrazzi, letti fluviali, piane di esondazione) o di aree morfologicamente spianate (paleosuperfici).

Inoltre, al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

All'interno di tali aree e porzioni di terreno, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione.

Con deliberazione n° 11 del 20 aprile 2009, l'Autorità del Bacino della Puglia ha approvato una modifica della perimetrazione delle aree del territorio comunale di Molfetta comprese fra l'autostrada A14 e la costa.



PAI: pericolosità idraulica

Come risulta dallo stralcio cartografico allegato l'area interessata dalla sistemazione urbanistica dell'ampliamento risulta esterna alle aree a diversa pericolosità idraulica individuate dal PAI. Solo alcune aree da destinare a parcheggio sono lambite da zone a diversa pericolosità idraulica.

Aree Protette

La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla legge 394/91, che ha istituito l'Elenco Ufficiale delle Aree Protette marine e terrestri (EUAP) stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura. Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai seguenti criteri:

- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale (legge statale o regionale, provvedimento emesso da altro ente pubblico, atto contrattuale tra proprietario dell'area ed ente che la gestisce con finalità di salvaguardia dell'ambiente.) che disciplini la sua gestione e gli interventi ammissibili;
- Esistenza di una perimetrazione, documentata cartograficamente;
- Documentato valore naturalistico dell'area;
- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91;
- Garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o privati;
- Esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento.

Le aree protette risultano essere così classificate:

1. Parchi nazionali: aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione. In Puglia sono presenti due parchi nazionali.
 2. Parchi regionali: aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. In Puglia sono presenti quattro parchi regionali;
 3. Riserve naturali statali e regionali: aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. In Puglia sono presenti 16 riserve statali e 4 riserve regionali;
 4. Zone umide: paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa marea) che possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
 5. Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente limitate. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione.
 6. Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad esempio parchi suburbani, oasi delle associazioni ambientaliste, ecc. Possono essere a gestione pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
- L'area interessata dalla sistemazione urbanistica in oggetto non risulta interferente con le aree protette della Regione Puglia.

Siti di importanza comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'UE ha adottato una politica di conservazione della natura sul proprio territorio al fine di prevedere e prevenire le cause della riduzione o perdita della biodiversità. La "Strategia comunitaria per la diversità biologica" mira ad integrare le problematiche della biodiversità nelle principali politiche settoriali quali: agricoltura, turismo, pesca, politiche regionali e pianificazione del territorio, energia e trasporti. Nella strategia peraltro viene sottolineato come siano importanti:

- la completa attuazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli selvatici";
- l'istituzione e l'attuazione della rete comunitaria NATURA 2000.

Lo scopo della direttiva "Habitat" è quello contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. "Natura 2000" è il nome che il Consiglio

dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali.

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. In Italia il progetto "Bioitaly " ha provveduto ad individuare su tutti i territori regionali le Zone di protezione Speciale (ZPS) e i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) che contribuiscono alla Rete Natura 2000.

Con decreto del 03/04/2000, il Ministero dell'Ambiente ha reso pubblico un primo elenco delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.) con la finalità di consentirne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela.

Le Z.P.S. corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE - 85/4 1 1/CEE - 91/244/CEE;

I p.S.I.C. sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato "A" (D.P.R. 8 settembre 1997 n.357) o di una specie di cui all'allegato "B", in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Successivamente la Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n.1157 del 2002, in recepimento delle due direttive Europee e del DPR n. 357 del 08.09.1997 e come definito nel suddetto decreto del Ministero dell'Ambiente, ha istituito nel proprio territorio le ZPS e le SIC (confermando tutte le pSIC istituite) pubblicando in appositi elenchi: i codici, le denominazioni, le perimetrazioni, le motivazioni cartografiche e scientifiche e le singole schede specifiche.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2005, n. 1022, a seguito della Procedura di infrazione Comunitaria per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale la Regione Puglia ha proposto un aggiornamento dell'elenco relativo alle aree ZPS, definitivamente approvato con D.G.R. 26/02/2007 n.145.

Nel territorio del Comune di Molfetta non sono presenti zone SIC e ZPS.

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Alla Luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti e di quanto riportato nel R.P.A. si può affermare che la sistemazione urbanistica oggetto del presente Piano di Ampliamento cimiteriale non entra in alcun modo in contrasto con il contesto paesaggistico in cui si interviene; ogni intervento previsto è infatti finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi nel rispetto dei vincoli imposti dagli strumenti di pianificazione territoriale in vigore e della complessiva armonia funzionale e visiva dell'intero comparto tenendo conto delle sue specificità e peculiarità.

Con il presente Piano non è prevista in alcun modo una diminuzione qualità del territorio in oggetto. Volendo valutare l'incidenza degli interventi proposti sul territorio e sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area, si può affermare che la sistemazione urbanistica:

- non comporta modificazioni significative dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento);
- non comporta modificazioni significative della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico;
- non comporta modificazioni significative dell'assetto percettivo, scenico o panoramico, insediativo-storico (urbano, diffuso, agricolo), di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'assetto fondiario, agricolo e colturale;
- non comporta modificazioni significative dei caratteri strutturali del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama parcellare).

Non assoggettabilità a VIA: motivazioni

Il Testo coordinato della l.r. 12 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla l.r. 14 giugno 2007, n. 17; l.r. 3 agosto 2007, n. 25; l.r. 31 dicembre 2007, n. 40, l.r. 19 febbraio 2008, n.1; l.r. 21 ottobre 2008, n. 31, in materia di procedura di Valutazione di impatto ambientale riporta all'allegato B.3 l'elenco dei progetti di competenza del comune assoggettabili a VIA. In particolare al punto b) si fa riferimento a *progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 h.*

Come già specificato nel paragrafo 1 della presente relazione, l'Ampliamento cimiteriale ha superficie reale pari a 35.800 mq, ovvero 3,58 ha: pertanto la progettazione oggetto del presente piano è esente da qualsiasi verifica di assoggettabilità a VIA.

INDICE

INQUADRAMENTO

L'Area Cimiteriale	2
Il Piano di Ampliamento	2

RAPPORTI CON I VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).....	4
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	7
Aree Protette	9
Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)	11

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISITICA	12
--	----